CAMERA DEI DEPUTATI N. 1555

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TREMAGLIA, SIMONELLI, NERI, PASETTO, FRAGALÀ, GIOVANNI MARINO, SIMEONE, FORESTIERE, LA GRUA,

Soppressione del ruolo degli assistenti degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti e loro inquadramento nel ruolo dei collaboratori dei medesimi uffici

Presentata il 31 ottobre 1994

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il fine di questa proposta di legge è dare efficienza e concretezza maggiori alle attività ed ai servizi che la legge demanda, attualmente, agli assistenti ed ai collaboratori UNEP (Uffici notificazioni, esecuzioni e protesti), meglio noti al pubblico come aiutanti ufficiali giudiziari ed ufficiali giudiziari.

Per completezza d'informazione, occorre chiarire subito che la definizione « aiutanti ufficiali giudiziari » è impropria e fuorviante, in quanto la funzione della notificazione, per tutti gli atti in materia civile, penale, amministrativa, è svolta nella più completa e totale autonomia, così come è previsto dalla legge.

Ciò premesso, è ben noto a tutti gli operatori del diritto che, attualmente, gran parte degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti è provvista di organici inadeguati, insufficienti e largamente incompleti, sia per quanto riguarda gli assistenti UNEP, sia per quanto riguarda i collaboratori UNEP, con ripercussioni negative e penalizzanti in quanto le predette categorie non sono in condizione di attendere ai propri compiti istituzionali con celerità ed efficacia di intervento, specie per quanto attiene all'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali per i quali, molto spesso, la tempestività nell'intervento rappresenta l'unica valida garanzia per gli interessi dell'utenza destinataria dei servizi dovuti.

La creazione di un ruolo unico di collaboratori UNEP significa conseguire la disponibilità di un più vasto organico cui demandare tutta intera la gamma dei servizi notificazioni ed esecuzioni, con un

vantaggio immediato sia dell'amministrazione della giustizia, sia dell'intera collettività, in nome e per conto dei quali si realizza un'autentica riforma, senza alcuna spesa.

L'auspicata formazione di un ruolo unico, apparirà meno ardita e premiale se si considera che la legge già prevede l'interfungibilità delle funzioni fra aiutanti ufficiali giudiziari ed ufficiali giudiziari (articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 del 1959, ribadito dal punto 12 del profilo professionale, di nuova istituzione, n. 294 « Assistente UNEP », sesta qualifica funzionale, allegato al decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 1990).

È costante, inoltre, da decenni, la preoccupazione ed il monito dei giuristi nel ribadire la totale ed assoluta identità di funzioni fra le predette categorie; anzi, alcuni fra i più autorevoli, hanno, fin dal 1956, *de jure condendo* auspicato un unico inquadramento.

L'inquadramento unico, che è quanto si prefigge la presente proposta di legge, è teso al recupero dell'efficienza degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, nell'interesse generale, cancellando l'alibi delle carenze e della indisponibilità degli organici. Tale riforma, inoltre, restituirebbe tutto il credito dovuto alla categoria degli assistenti UNEP, riconoscendo l'abnegazione e la professionalità dimostrata quando sono stati « comandati » ad assumere le funzioni di collaboratore UNEP.

Tanto reiterato e costante nel tempo è stato il ricorso alle « applicazioni » che si può tranquillamente affermare che, statisticamente, l'intera categoria degli assistenti UNEP ha svolto in modo encomiabile le funzioni di collaboratore UNEP, per cui la costituzione di un ruolo unico garantirebbe ulteriore efficienza per gli stessi uffici e per tutta l'utenza.

Questa inderogabile tappa consentirà all'amministrazione giudiziaria di concedere, successivamente, a questa unica categoria l'espletamento dell'intero servizio delle notifiche e delle esecuzioni con le stesse modalità utilmente adottate nei Paesi europei.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il ruolo degli assistenti degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti (ex *aiutanti ufficiali giudiziari*) è soppresso.

2. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, ricoprono la qualifica di assistenti UNEP sono inseriti nel ruolo dei collaboratori degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti (ex ufficiali giudiziari), con tutti i doveri ed i diritti conseguenti.

ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.